

# COMUNE DI AOSTA

## REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 167 del 14 dicembre 2016)

## CAPO I NORME GENERALI

### ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, per giochi da intrattenimento e da gioco di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di intrattenimento e pubblici esercizi di somministrazione, per le quali occorre il titolo abilitativo all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto all'art. 86, comma 1 e comma 3, lettera c, del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D 18 giugno 1931 n.773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, all'art. 19 del DPR 24 luglio 1977 n.616 ed all'art.107 del D.lgs. n. 267/2000 ed alla L.R. 15 giugno 2015, n. 14.
2. Il presente regolamento recepisce i numerosi allarmi riferiti alla piaga della ludopatia con la consapevolezza di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, promuovendo e premiando i comportamenti virtuosi e gli stili di vita sani; va inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DLgs 267/2000 che così recita: *“Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.”*

### ART. 2 – FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, con il presente regolamento, si prefigge l'obiettivo di controllare che la diffusione dei locali, in cui si pratica il gioco, avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione e ponendo porre un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, delle offerte di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio.
2. Il danno derivante alla popolazione dall'uso degli apparecchi da intrattenimento del tipo slot machine è nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, nel caso di specie il Comune ha fatto precedere il regolamento da un'apposita istruttoria a cura del dipartimento di salute mentale e delle dipendenze della Asl territorialmente competente.
3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si uniformano quindi ai seguenti principi:
  - a. tutela dei minori;
  - b. tutela degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di:
    - i. contenimento dei rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle

- ii. occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
  - iii. contenimento dei costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
- c. tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.
4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette e indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
- a. rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
  - b. prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse e di cui al successivo art. 4.

### ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si considerano:

**A. Apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito:** quelli di cui all'art.110 commi 6 e 7 e 7-bis del TULPS, che così recita:

*comma 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:*

- a) *quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete di cui all'art 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di una moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato [c.d. new slot], nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 70 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;*
- b) *quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa [c.d. VLT: video lottery terminal]. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto col Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato:*
  - 1) *il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;*
  - 2) *la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;*
  - 3) *l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;*
  - 4) *le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;*

- 5) le soluzioni di responsabilizzazioni del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

*Comma 7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:*

- a) *quelli elettromeccanici privi di monitor [es. gru, pesche di abilità, ecc.] attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;*
- b) *Abrogato*
- c) *quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi (es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a centesimi di euro.*

*Comma 7- bis:*

*Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.*

**B. Apparecchi e congegni per l'esercizio del gioco d'azzardo: quelli di cui all'art. 110, comma 5 del TULPS che così recita:**

*Comma 5:*

*Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.*

**C. Altri esercizi dove è possibile installare apparecchi da intrattenimento ex art. 86 e 88 del TULPS:**

- a) esercizi di somministrazione (bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili) ;
- b) alberghi e strutture ricettive assimilabili;
- c) sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente *sale giochi* ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del TULPS;
- d) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al

- DPR 235/2001, che svolgono attività riservate ai soli associati;
- e) agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive titolari di autorizzazione, ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
  - f) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del TULPS.
  - g) ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'art. 88 del TULPS avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva.

**D. Tabella dei giochi proibiti: quella di cui all'art. 110, c.1 e 2 del TULPS che così recita:**

*Comma 1:*

*“ In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre (Omissis)*

*Comma 2:*

*“Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse”.*

**E. Tariffa del biliardo: quella di cui all'art. 110, c.1 del TULPS che così recita:**

*Comma 1:*

*“(omissis) Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario”.*

**F. Area separata:**

area specificatamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, appositamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18;

## CAPO II - SALE GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO

### ART. 4 – SALE GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO: NUOVE APERTURE E TRASFERIMENTI DI SEDE.

1. Per l'apertura di nuove sale giochi e spazi per il gioco e per il trasferimento di quelle esistenti, attuabili mediante apposita modulistica reperibile sul sito del Comune di Aosta, si dovranno rispettare i seguenti criteri, in riferimento a quanto previsto nell'art. 4, dalla L.R. 15 giugno 2015, n. 14:
  - a) distanza minima di 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture culturali, ricreative o sportive, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per minori, da luoghi di culto e da altri luoghi sensibili che la Giunta Comunale potrà ulteriormente individuare tenuto conto di quanto previsto nel c. 2 dell'art. 4 della LR.14/2015;
    - ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui sopra, si precisa che essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato, seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada;
  - b) non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi dove non sono installati apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo;
  - c) nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale e in un settore dedicato dello stesso, l'accesso al quale è vietato ai minori di anni 18;
  - d) per l'insediamento dell'attività dev'essere garantito il rispetto degli standard urbanistici/dotazioni territoriali dai vigenti strumenti urbanistici e dalle normative di settore, in relazione anche alla destinazione d'uso dei locali;
  - e) non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS in aree (pubbliche o private) site all'esterno dei locali, sede dell'attività (esempio: *dehors*);
  - f) dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (nei casi previsti dal DPCM 05/12/1997 e s.m.i.) ed esterna (L. n°447/95 e s.m.i., L.R. 30 giugno 2009 n. 20, ed il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Aosta) previsti dalle vigenti disposizioni normative, anche mediante insonorizzazione dei locali;
  - g) non è consentito l'insediamento di sale giochi negli edifici storici o di interesse storico-ambientale così come individuati nello strumento urbanistico, nonché nel "centro storico naturale", ai sensi dell'art. 20, comma 4, lettera e) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 01.07.2004, modificata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25.06.2013;
  - h) oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la sorvegliabilità degli

stessi, ai sensi del D.M 17.12.1992 n.564, modificato dal D.M 05.08.1994 n.534, ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;

- i) è consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purché il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione previsti dagli art 11 e 12 del TULPS;
- j) per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (video lottery terminal) di cui all'art 110 comma 6 lettera b del TULPS, dovrà essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura, ed in riferimento alle disposizioni previste nella L.R. 14/2015;
- k) i suddetti criteri non si applicano ai giochi ed apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 TULPS.

## **ART. 5 – SPAZI PER IL GIOCO: ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. L'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago di qualunque specie nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del TULPS è soggetta alle limitazioni numeriche previste dalla normativa vigente.
2. Presso gli esercizi commerciali è consentita l'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS esclusivamente se in possesso di titoli per l'esercizio congiunto di rivendita di generi di monopolio, ricevitorie, concorsi nazionali quali lotto, superenalotto, totocalcio, totip, ecc.;
3. In nessun caso è consentita l'installazione di congegni e apparecchi da gioco, di qualunque specie, all'esterno dell'esercizio;
4. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo è vietato:
  - a) negli immobili di proprietà del Comune di Aosta, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
  - b) nei chioschi su suolo pubblico.
5. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge, se non previa l'integrale rimozione delle stesse dagli immobili.

## **ART. 6 – ORARI DELL'ATTIVITÀ**

1. Per prevenire e contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico e della ludopatia fra i minori ed i soggetti deboli, si stabiliscono i seguenti orari di esercizio:
  - 1.1 prima fase di applicazione, di durata non superiore ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento; gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6 del TulpS collocati nelle sale giochi autorizzate ex art. 86 TulpS e in altre tipologie di

esercizi, ovvero autorizzati ex art 86 del TULPS (bar, ristoranti, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitori lotto) e/o autorizzati ex art 88 del TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco) saranno i seguenti:

- orario massimo di funzionamento degli apparecchi: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e dalle ore 21:00 alle ore 01:00 di tutti i giorni, compresi i festivi;

1.2 seconda fase, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, da determinarsi in collaborazione con la sanità, servizio SERD:

- gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1.1, dovranno essere ulteriormente ridotti come segue: si dovrà ridurre di almeno un'ulteriore ora l'orario di funzionamento con specifica ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

1.3. terza fase: entro due anni dall'applicazione del presente regolamento gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1.1, dovranno essere ulteriormente ridotti, con specifica ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, sino a pervenire ad un massimo di 8 ore di funzionamento giornaliero.

2. Al di fuori di tali fasce orarie gli apparecchi di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 110 comma 7 TULPS, devono essere spenti e disattivati;
3. Il titolare dell'attività, di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà comunicare l'orario di spegnimento al pubblico mediante esposizione di un cartello ben visibile, all'interno del locale;
4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1 potranno essere sempre ulteriormente e diversamente ridotti con ordinanza del Sindaco, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS, per motivi di pubblico interesse, a tutela della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica;

## **ART. 7 – PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO**

1. In tutte le sale giochi e nei locali ove sono installati apparecchi da gioco, devono essere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
  - la tabella dei giochi proibiti approvata dalla Questura, e vidimata dal servizio comunale competente;
  - tariffe e regolamenti dei giochi, apposte su ogni singolo apparecchio;
  - cartello dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;
  - cartello con indicazione ben visibile del divieto di utilizzo dei giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
2. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale, in una apposita "area separata" così come definita nell'art 3 del presente regolamento.



3. I titolari dell'attività disciplinata dal presente regolamento hanno l'obbligo di:

- impedire l'utilizzo dei giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
- ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- apporre all'ingresso dei locali o su ogni apparecchio da gioco, cartelli, il cui costo è a carico dell'esercente, che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso del gioco, alcuni numeri di pubblica utilità relativi alle problematiche del giuoco d'azzardo patologico ed eventuali recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore del contrasto alle dipendenze patologiche, secondo le indicazioni fornite dalla Questura;
- nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

#### **ART. 8 – INCENTIVI ALLA RIMOZIONE/ASSENZA DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO**

1. L'amministrazione, nell'eventuale concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi, anche se autorizzati alla pratica del gioco.
2. Ai sensi e per gli effetti del c. 3 dell'art. 9 (Marchio Regionale) della L.R. 14/2015 il Comune potrà prevedere, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, agevolazioni sui Tributi di propria competenza a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui al comma 1 della citata legge regionale;

#### **ART. 9 – DIVIETO DI PUBBLICITÀ E PROMOZIONE**

1. La pubblicità dei giochi, con vincite in denaro, è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 ed ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 14/2015.
2. E' altresì vietata la pubblicità del gioco d'azzardo per il tramite dell'apposizione di cartelli informativi di qualsiasi forma e natura che siano visibili dall'esterno dei locali ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della citata legge regionale.

#### **ART. 10 – PROMOZIONE E PREVENZIONE**

1. Il Comune, riconoscendo gli altissimi costi per la collettività per la patologia della ludopatia, incentiva e sostiene l'organizzazione di incontri con esperti ed associazioni che possano rendere edotta la popolazione, anche con incontri con specifiche categorie (genitori, anziani, minori, ecc.) sui rischi ed i danni del gioco d'azzardo.
2. Il Comune si impegna a farsi promotore di incontri nelle scuole dove promuovere uno

stile di vita sano, combattendo tutti i tipi di dipendenza, nell'ambito di un progetto di indagine, di intervento e contrasto al disagio che veda un lavoro congiunto da parte delle commissioni competenti, del Ser.d e dell'Università della Valle d'Aosta con la quale il Comune di Aosta ha rapporti regolati da specifica convenzione.

### **Capo III – SANZIONI, NORME DI RIFERIMENTO, NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 11 – SANZIONI**

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 15 giugno 2015 n.14 sono punite come previsto dall'art.10 della stessa legge.
3. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.
6. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

#### **ART. 12 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Il presente regolamento è redatto in applicazione della seguente normativa:
  - Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 e s.m.i., di seguito TULPS e successive modifiche ed integrazioni;
  - Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635;
  - Legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;
  - tutte le altre norme disciplinanti la materia alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

## **ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto comunale.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2015, i divieti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 della medesima legge regionale e di cui all'art. 4, comma 1, lett.a), del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti del c. 1, dell'art. 12 -Disposizioni transitorie della citata L.R. n. 14/2015, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco già in esercizio alla medesima data, rispettivamente per un periodo di otto e di cinque anni.
3. A partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2015, i divieti di cui all'articolo 4, comma 4 della medesima legge regionale e di cui all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti del c. 2, dell'art. 12 -Disposizioni transitorie della citata L.R. n. 14/2015, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco già in esercizio alla medesima data, per un periodo di cinque anni.
4. I gestori degli esercizi e delle sale giochi dovranno ottemperare a quanto stabilito nell'art. 6 (Orari dell'attività) del presente regolamento entro i successivi 90 giorni; in assenza di adempimento, verrà attivato il procedimento sanzionatorio.
5. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi del presente Regolamento e l'accertamento delle violazioni sono esercitate dal Comando di Polizia Locale.
6. Sono demandate alla Giunta Comunale, anche sulla base delle risultanze delle verifiche amministrative svolte annualmente dagli uffici ed in ragione della notevole evoluzione della materia, tutte le modifiche ed integrazioni di natura esclusivamente gestionale-operativo e procedurale al presente regolamento, nel rispetto degli indirizzi espressi.